

Autotrasporto merci e logistica

Nuovi minimi tabellari

L'ipotesi di accordo 3 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL 1 agosto 2013 per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica ha previsto, a far data dal 1° maggio 2019, degli incrementi retributivi.

Nuovi minimi tabellari – fattorini

L'accordo 18 luglio 2018 per l'applicazione delle parti normative ed economiche del CCNL disciplinante i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica prevede l'inserimento dei fattorini (cd. riders) nel predetto contratto collettivo e stabilisce, a far data dal 1° maggio 2019, degli incrementi retributivi.

Calzature – aziende industriali

Assistenza sanitaria integrativa

L'accordo 8 ottobre 2018 integrativo del CCNL per i lavoratori addetti all'industria delle calzature ha previsto la modifica della decorrenza del versamento della contribuzione al SANIMODA a solo carico delle imprese.

Con l'accordo di cui sopra viene definito un contributo a carico delle imprese nella misura di 12,00 euro mensili (per 12 mensilità) a decorrere dal 1° maggio 2019. Inoltre, limitatamente al solo contributo da erogare nel mese di maggio 2019, lo stesso viene incrementato di 16,00 euro, per un totale complessivo di 28,00 euro (sono iscritti al fondo tutti i dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e quelli con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, con decorrenza dal 13° mese).

Cinematografia – Produzione

Elemento di garanzia retributiva (EGR)

Il CCNL per i dipendenti dell'industria cineaudiovisiva ha previsto, a decorrere dal 2013, la corresponsione in unica soluzione con le competenze del mese di maggio, ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in forza nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato e che non abbiano percepito nel corso dell'anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, di un importo annuo pari ad euro 200,00 lordi (o una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello fissato dal CCNL). In caso di comprovate situazioni di difficoltà economico-produttiva, con ricorso ad ammortizzatori sociali nell'anno precedente e in quello dell'erogazione è prevista l'esclusione dalla corresponsione dell'EGR.

A livello aziendale possono essere disciplinate modalità per il riconoscimento dell'EGR ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi e ad altre tipologie di lavoratori subordinati.

In ogni caso l'elemento di garanzia retributiva:

- è riconosciuto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno precedente;
- è riproporzionato per i lavoratori part-time;
- non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il TFR;

Credito

Sospensione dei termini del contratto collettivo

Il verbale di accordo 25 febbraio 2019, integrativo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, scaduto il 31 dicembre 2018, ha previsto che gli incontri che si svolgeranno fra le parti sottoscrittrici l'accordo stesso entro il 31 maggio 2019 (fatta salva e impregiudicata la presentazione della piattaforma in elaborazione) si considerano convenzionalmente svolti entro il 31 dicembre 2018, con la conseguente mera sospensione fino al 31 maggio 2019 dei termini al 31 dicembre 2018 di cui alle previsioni e agli istituti negoziali, ferma e impregiudicata la decorrenza al 1° gennaio 2019 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all'esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2018.

Trasporto aereo – attività aeroportuali

Lavoro stagionale

L'accordo 19 novembre 2018 che ha regolamentato il lavoro stagionale per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali ha validità fino alla data del rinnovo della Parte generale del CCNL e, comunque, non oltre le assunzioni effettuate entro il 31 maggio 2019: l'accordo decadrà automaticamente dal 1° giugno 2019.

La contrattazione collettiva, anche alla luce del c.d. Decreto Dignità che ha modificato la normativa sul rapporto di lavoro a tempo determinato, mantiene la possibilità di individuare le ulteriori attività stagionali e viene ribadito il carattere stagionale delle attività svolte delle imprese cui trova applicazione il CCNL del trasporto aereo, in ragione dell'intensificazione del traffico passeggeri e merci in alcuni periodi dell'anno.

Le Parti hanno concordato la possibilità per le aziende del settore di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato stagionali nell'ambito delle attività operative, con indicazione della causale "stagionalità", per un periodo massimo complessivo pari a:

- 6 mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno;
- 4 mesi per periodi diversamente distribuiti.